

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

11 OTT. 2017

N. 2152 e vi rimarrà per 15 giorni

26 OTT. 2017

consecutivi fino al _____

Li 1 OTT. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 61 del **10/10/2017**

OGGETTO: atto di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Taranto – avv. Mastroberardino Silvio Salvatore c/Comune di Castellaneta + 1 (Terzo Pignorato: Banco di Napoli SpA - filiale di Castellaneta). Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- In data 10/02/2015, prot. n. 3101, in pari data, veniva notificato atto di citazione da parte di Mastroberardino Silvio Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andrea Magno, per il risarcimento danni da caduta palo pubblica illuminazione. Questo Ente incaricava il perito automobilistico Martino Liuzzi per la verifica e la quantificazione dei danni subiti dall'autovettura ed acquisiva la relativa relazione ammontante ad € 778,43 I.V.A. inclusa, proponendo a controparte la definizione bonaria e transattiva della vertenza con l'offerta di € 1.100,00, somma non accettata da controparte che richiedeva € 1.500,00. In tale circostanza veniva anche acquisito il rapporto dei Carabinieri datato 26/07/2014, dal quale si evincono le circostanze di luogo e di tempo coerenti con la richiesta risarcitoria;
- Successivamente, in data 26/05/2016, prot. n. 14232 in pari data, veniva notificato nuovo atto di citazione per l'udienza del 25/07/2016, anch'esso non iscritto a ruolo ed anche quest'ultimo oggetto di nuova offerta di definizione bonaria da parte di questo Ente.
- Da ultimo, in data 09/09/2016, prot. n. 23277, veniva notificato atto di citazione in rinnovazione con la fissazione di udienza al 14/11/2016. Anche in quest'ultimo caso veniva prontamente inoltrata offerta di definizione per l'importo di € 1.250,00 rimasta senza esito.
- con decreto del Sindaco n. 58 del 07/11/2016 veniva conferito incarico all'avv. Iacopo Iacobellis del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Iacobellis n. 7, per la difesa di questo Ente nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Taranto, attesa la mancata risposta di controparte all'offerta di definizione bonaria inoltrata a mezzo pec;

- il legale di fiducia, costituitosi all'udienza del 14/11/2016, con nota inoltrata a mezzo pec a questo Ente, riferiva che "*in data odierna l'Avv. Andrea Magno, difensore del Sig. Mastroberardino Silvio Salvatore, parte attrice nel procedimento n.4856/2016 RG nei confronti del Comune di Castellaneta (Giudice di Pace: Dr.ssa Cesareo - Prossima Udienza 19 Dicembre 2016), ha comunicato allo scrivente la volontà del proprio assistito di "definire la lite ad Euro 1250,00 omnia", così come da Pec che allego alla presente.*"
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, si emanava direttiva al responsabile di Area per la predisposizione degli atti necessari per la proposta di offerta di risarcimento danni nella misura di € 1.250,00 in favore di controparte, comprensiva di spese legali e con determinazione dirigenziale n. 145 del 10/04/2017 si impegnava la complessiva somma di € 1.250,00 in favore del sig. Mastroberardino Silvio Salvatore per la definizione transattiva del giudizio;
- in pari data, assunto al prot. n. 7927/17, veniva notificato decreto ingiuntivo n. 523/16 per il pagamento della somma di € 1.250,00 oltre spese legali in € 401,00, I.V.A. e C.A.P. e 15%.
- in data 11/09/2017 è stato notificato atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di € 2.019,85, comprensivo di interessi e spese di precetto;
- in data 03/10/2017 ed assunto in pari data al protocollo generale al n. 23064, è stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi per il complessivo importo di € 3.039,77;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2016 questo Ente ha avviato, ai sensi dell' art. 243bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. le procedure per l'adozione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e che, in conseguenza di tale deliberazione e fino alla scadenza dei 3 mesi dall'adozione della stessa, sono sospese le azioni esecutive nei confronti dell'Ente in situazione di squilibrio finanziario;
- che con successiva deliberazione n. 20/2016 il Consiglio Comunale in data 12/04/2016 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con inoltro dello stesso al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti per l'esame e l'approvazione dello stesso;
- che ai sensi dell'articolo 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, comma 4, "*le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.*".

RITENUTO di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Flora Saltalamacchia, con studio in Taranto alla Via Ospedalichio n. 9.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO, altresì, che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:*la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ""*agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*

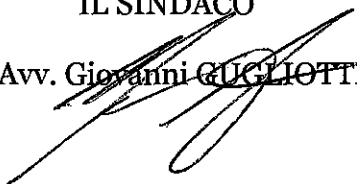
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre opposizione avanti al Tribunale di Taranto Giudice dell'Esecuzione, all'atto di pignoramento presso terzi - conseguente a decreto ingiuntivo n. 52317 - notificato a questo Ente in data 10/04/2017 ed assunto al prot. generale in pari data al n. 10/04/2017, dal sig. Mastroberardino Silvio Salvatore, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Magno dichiaratosi antistatario, per tutte le ragioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Flora Saltalamacchia, con studio in Taranto alla Via Ospedalichio n. 9;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GUGLIOTTI', written over the printed name.

Timbro

